

TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281sexies cpc

Sent. n. 2132/16  
Prom. 8426/16  
Rep. 3/10/16

UDIENZA DEL 4.3.16

Sono presenti: per l'attrice l'avv. Roberto Polloni; per la convenuta c t l'avv. Gionata Angelici in sost. dell'avv. Pierluigi Pellini.

Il Giudice dispone la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.

Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, Sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado n. 62430/2010 RG, fra le seguenti parti:

- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

(c.f./p. iva: )

- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

spa

Conclusioni

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell'udienza del 30.4.15

Materia del contendere

L'attrice ha lamentato che il , quale promotore finanziario di Banca avrebbe: - acquistato/venduto azioni tiscali con denaro tratto dal suo conto corrente, a sua insaputa, falsificando la firma sui moduli di attestazione d'ordine; - ricevuto da lei, tramite la consegna di tre assegni al portatore senza indicazione del beneficiario, del denaro destinato ad essere investito, senza effettuare poi alcun investimento ed appropriandosi dunque del denaro.

 1

L'attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno.

La Banca (poi ) ha: eccepito la prescrizione del diritto azionato dall'attrice; sostenuto che la sapeva dell'operato del , e che comunque, avendo sottoscritto la PUC (posizione cliente), nella quale figuravano le azioni tiscali, ne aveva ratificato l'operato; evidenziato l'irregolarità della dazione al di assegni al portatore senza indicazione del beneficiario.

La banca ha quindi chiesto il rigetto della domanda, per il caso di soccombenza chiedendo comunque la condanna della alla restituzione delle azioni tiscali e del a tenerla indenne dalla soccombenza.

Il , costituitosi successivamente, non ha contestato gli addebiti, sostenendo che la banca era sempre stata a conoscenza del proprio operato, o comunque non aveva mai effettuato i dovuti controlli ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda dell'attrice e comunque della domanda di garanzia della banca.

#### **Motivi della decisione**

La vicenda per la quale è causa si inserisce in un più generale contenzioso, originato dal notorio operato del , consistente nella sottrazione ai clienti del denaro consegnatogli a fini di investimento.

Nella fattispecie, come riferito, la controversia concerne l'acquisto/vendita di azioni tiscali, tramite falsificazione delle firme dell'attrice e la distrazione di € 30,000,00, consegnate al , tramite assegni, a scopo di investimento.

*Sulla falsificazione delle firme dell'attrice sugli ordini relativi alle azioni tiscali e sulla consegna degli assegni, e sulla conseguente responsabilità del Leporatti e della banca.*

Quanto al primo punto, la ctu grafologica ha confermato che le firme non sono dell'attrice. Quanto al secondo punto, la consegna è stata confermata testimonialmente.

Da tali dati discende dunque l'evidente responsabilità del per appropriazione indebita e conseguentemente, ex art. 31 d. lgs. 58/98 (TU della finanza), quella accessoria della banca.

*Sull'anomalia della consegna al Leporatti di assegni al portatore senza indicazione del beneficiario.*

Si tratta di un falso problema. Di certo, nulla può in proposito eccepire il . E però, allora, altrettanto vale anche per la banca, la quale, in base alla norma citata, risponde oggettivamente dell'operato del promotore finanziario.

*Sulla conoscenza, da parte dell'attrice, dell'operato del Leporatti e sulla sottoscrizione della PUC.*

Quanto alla conoscenza, di essa non vi è prova in causa.

 2

Quanto alla sottoscrizione, si tratta di una circostanza irrilevante. La firma in questione rappresenta infatti unicamente la presa d'atto della situazione attuale dei propri investimenti, non certo la ratifica di come essa si sia formata.

*Sulla prescrizione.*

Premesso che in questione è sicuramente la prescrizione relativa agli atti illeciti, quella del Leporatti rappresentando un'appropriazione indebita, che il termine prescrizionale di tale reato, attualmente di 6 anni, era di 5 anni fino al dicembre 2005, e che il problema si pone solo per la distrazione dei 30.000,00 euro, in quanto consegnati il 30.5.05 (le operazioni relative ai titoli fiscali sono del 2008), l'eccezione non pare fondata.

La prescrizione non inizia infatti a decorrere dalla consegna del denaro, bensì dal momento nel quale l'attrice si sia resa conto della distrazione. Su tale base, e considerato che, essendo la notifica della citazione del 18.11.10, in tanto si potrebbe ritenere integrata la prescrizione, in quanto tale consapevolezza fosse intervenuta prima del 18.11.05, non vi sono in atti elementi che rendano plausibile una siffatta ipotesi. Dato il tipo di rapporto con il Leporatti, gli accordi erano verosimilmente nel senso che l'attrice si rimetteva al promotore, sia quanto al tipo di investimento sia quanto ai tempi. E' dunque ragionevole che per un certo periodo, l'attrice non si sia preoccupata di avere un riscontro in merito al denaro consegnato e non si sia dunque informata in proposito, ed in atti non vi sono elementi che inducano a ritenere che tale richiesta di informazioni abbia avuto luogo prima del 18.11.05.

*Conseguenze.*

Il Leporatti e la banca devono dunque senz'altro restituire alla \_\_\_\_\_, a titolo risarcitorio, la complessiva somma di € 87.841,55, pari al denaro sottratto dal primo, oltre interessi legali (comprensivi della rivalutazione, in quanto maggiori) dalle date delle sottrazioni al saldo.

La \_\_\_\_\_ i dovrà per suo conto cedere alla banca le azioni fiscali.

Il \_\_\_\_\_, in quanto autore dell'illecito, del quale la banca risponde solo accessoriamente, dovrà poi tenere indenne la banca, la quale dovrà a tal punto a sua volta cedere allo stesso le predette azioni (gli assunti del \_\_\_\_\_ in merito alla conoscenza, da parte della banca, del proprio operato, o anche solo del mancato controllo, non hanno trovato conferma in causa).

*Sulla richiesta di risarcimento del danno morale.*

Nulla può essere riconosciuto all'attrice a titolo di danno morale, non emergendo dagli atti elementi tali da consentire di configurare un siffatto danno.

*Sulle spese.*

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. I convenuti dovranno dunque rifonderle all'attrice ed il \_\_\_\_\_ dovrà poi, oltre che tenere indenne la banca da tale soccombenza, rifonderle quelle sostenute in proprio.



P. Q. M.

Il Tribunale

condanna i convenuti, in solido, a versare all'attrice, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 87.841,55, oltre interessi come indicato;

condanna l'attrice a cedere alla banca le azioni tiscali di cui parimenti in motivazione;

condanna il \_\_\_\_\_ a tenere indenne la banca dalla soccombenza con l'attrice, dietro ulteriore cessione, a tal punto, dalla seconda al primo, delle predette azioni tiscali;

condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 13.430,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge;

condanna il \_\_\_\_\_ a tenere indenne la \_\_\_\_\_ anche dalla soccombenza sulle spese;

condanna il \_\_\_\_\_ a rifondere alla \_\_\_\_\_ le spese di lite, che liquida in € 13.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.



Il Giudice  
*[Handwritten signature]*  
Il Giudice